

6/1/2009

Scrutini intermedi vecchio stile

AZIENDA SCUOLA

Di Mario D'Adamo

Per gli studenti di scuola media le novità della riforma Gelmini devono attendere fine anno

Il voto in decimi solo per la promozione alla classe successiva

Tempo degli scrutini ma in materia di valutazione non si dovranno applicare tutte e subito le nuove disposizioni contenute nella riforma Gelmini (dl n. 137/2008 conv. nella legge 169). Dopo più di trent'anni la votazione decimale, ritornerà anche su pagelle e schede degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (ma per la religione cattolica si continueranno ad usare giudizi invece di voti), mentre, per quanto riguarda la scuola media, le nuove procedure decisionali troveranno attuazione solo al momento dello scrutinio finale. Ecco perché. L'art. 3, terzo comma, della l. 169/2008 stabilisce che sono ammessi alla classe successiva o all'esame di terza media gli studenti che abbiano conseguito, «con decisione assunta a maggioranza del consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline». La norma fa quindi riferimento esclusivo alle decisioni da assumere in sede di scrutinio finale e non a quelle degli scrutini intermedi, quadrimestrali o trimestrali che essi siano, e solo relativamente ai voti e non al giudizio di ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Il quale diventa così un fatto automatico, determinato dalla consistenza di ciascun voto. Prima il consiglio di classe deliberava sia i voti ed i giudizi sulle discipline, ancorché eccezionalmente quando c'era dissenso con la proposta di ciascun insegnante (art. 79 r.d. n. 653/1925), sia l'ammissione o meno (art. 176, quinto comma, d.l.vo n. 297/1994). Con le nuove norme, valide solo per lo scrutinio finale, oggi è solo il voto a dover essere deciso a maggioranza, non l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Nello scrutinio intermedio continuano a valere le vecchie disposizioni, contenute nel citato articolo del regio decreto. Secondo alcuni dirigenti scolastici, nella redazione della nuova norma ci sarebbe un refuso, perché il momento deliberativo sarebbe stato inutilmente collocato nella fase di attribuzione dei voti o dei giudizi, dove già esisteva, e non è stato confermato invece in quella riguardante l'ammissione o la non ammissione, ciò che sarebbe servito ad attenuare il carattere automatico della promozione o bocciatura, carattere automatico che quindi permane. La saggezza dei consigli di classe, allora, suggerirà di spostare alla fase deliberativa del voto quel che prima era affrontato in sede di giudizio di ammissione: i progressi compiuti, la provenienza socio-culturale, i modi dell'apprendimento, ecc.

Giudizio o voto di religione?

I voti espressi in decimi devono fare i conti con il concordato del 1984 e la successiva intesa del 14 dicembre 1985 tra il ministro dell'istruzione Falcucci ed il presidente della Cei Poletti. Stabilisce l'art. 2.7 dell'intesa che «resta fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione» dell'insegnamento religioso. La normativa statale è quella contenuta nell'art. 309, quarto comma, del testo unico (d.l.vo n. 297/1994), non abrogata né dal d.l. n. 137/2008 né dalla legge 169/2008 di conversione. Essa stabilisce: «in luogo di voti e di esami, viene redatta () una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse () e il profitto». La norma, avendo carattere di specialità ed in mancanza di una sua abrogazione esplicita, continuerebbe in ogni caso a mantenere la sua efficacia, anche senza il sostegno rafforzato dell'intesa concordataria. Per dirla tutta, poi, essa proviene, pari pari, dall'art. 4 della legge 824/1930, successiva al Concordato del 1929 e dalla quale è passata nel testo unico del 1994.